



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Viale Carlo Levi n. 6/i - 75100 MATERA- Tel. 0835.244111 - Fax 0835.258000
email: urp@alsia.it - PEC: alsia@postecert.it

-AREA TECNICA-

REGOLAMENTO

per l'istituzione e la gestione dell'ELENCO IMPRESE PER ESECUZIONE LAVORI

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - STRUTTURA DELL'ALBO
- ART. 3 - PUBBLICITÀ
- ART. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE
- ART. 5 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI
- ART. 6 - VERIFICHE
- ART. 7 - CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO
- ART. 8 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO
- ART. 9 - VALIDITÀ
- ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

ALLEGATO 1) – MODULISTICA [Modello A) domanda iscrizione, Modello B) dichiarazione requisiti titolare, Modello C) dichiarazione requisiti soci e direttori tecnici, Modello D) dichiarazione conformità certificato SOA, Modello E) dichiarazione requisiti ex art. 90 DPR 207/2010];

ALLEGATO 2) - SCHEMA ALBO

ART. 1 -OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la gestione dell'Elenco esecutori di lavori pubblici (di seguito Albo) dell'ALSIA (di seguito Agenzia), inteso come un archivio destinato ad accogliere i dati relativi agli operatori economici interessati alla realizzazione di lavori pubblici.
2. Nell'Albo saranno raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici in possesso dei necessari requisiti, che avranno formulato istanza di iscrizione.
3. L'Agenzia ricorrerà all'Albo, nei casi ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, per individuare gli operatori economici da invitare nell'ambito delle seguenti procedure di scelta del contraente:
 - procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - procedura negoziata di cui all'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - cottimo fiduciario, per lavori in economia, ex art. 125, commi 6 e 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
4. L'Agenzia potrà, inoltre, utilizzare l'Albo per individuare il soggetto cui affidare direttamente i lavori in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (importo lavori inferiore ad € 40.000).
5. L'Albo è strutturato in classi di appaltabilità e categorie, ciascuna dedicata ad una delle tipologie di lavori di interesse.
6. Resta, comunque, ferma la facoltà dell'Agenzia di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Albo nelle seguenti ipotesi:
 - lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per l'elevato grado di specializzazione o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'Albo;
 - laddove si ritenga opportuno rivolgersi alle Società aggiudicatarie di contratti generali di manutenzione (laddove stipulati dall'Agenzia).
7. L'Albo è costituito da un elenco di operatori economici ordinati in numero progressivo, attribuito secondo l'ordine cronologico di iscrizione, distinti per categorie lavori e classi di appaltabilità, come successivamente illustrato.
8. Esulano dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i servizi e le forniture, per il cui affidamento l'Agenzia ha già istituito un apposito Albo.
9. La richiesta di iscrizione all'Albo, da parte degli operatori economici interessati, non costituisce alcun vincolo in capo all'Agenzia per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.

ART. 2 -STRUTTURA DELL'ALBO

1. L'Albo è strutturato in:
 - a) **classi di appaltabilità;**
 - b) **categorie (tipologie di lavori).**
2. Le classi di appaltabilità sono così ripartite:
 - Classe "PICCOLI INTERVENTI" (fino a € 40.000);
 - Classe "NO SOA" (da € 40.001 ad € 150.000);
 - Classe "SOA"(da € 150.001).
3. Le categorie per le quali è possibile iscriversi sono:
 - OG1 "Edifici Civili e Industriali";
 - OG2 "Restauro e Manutenzione dei Beni Immobili sottoposti a tutela";
 - OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari";
 - OG4 "Opere d'arte nel sottosuolo";
 - OG11 "Impianti Tecnologici";
 - OG12 "Opere ed Impianti di bonifica e protezione ambientale";
 - OG13 "Opere d'ingegneria naturalistica";
 - OS1 "Lavori in terra";
 - OS2 "Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico";
 - OS3 "Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie";

- OS4 "Impianti elettromeccanici trasportatori";
- OS5 "Impianti pneumatici e antintrusione";
- OS6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi!";
- OS7 "Finiture di opere generali di natura edile";
- OS8 "Finiture di opere generali di natura tecnica";
- OS9 "Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico";
- OS10 "Segnaletica stradale non luminosa";
- OS13 "Strutture prefabbricate in cemento armato";
- OS21 "Opere strutturali speciali";
- OS23 "Demolizione di opere";
- OS24 "Verde e arredo urbano"
- OS28 "Impianti termici e di condizionamento";
- OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi";
- OS32 "Strutture in legno".

Per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli delle categorie di cui sopra, in ottemperanza alla Deliberazione AVCP n. 165 del 11/06/2003, l'Agenzia indicherà –nell'espletamento delle procedure di gara- la natura dei lavori da appaltare distinguendoli in: lavori edilizi e stradali, lavori idraulici; lavori fluviali e marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali, secondo le seguenti indicazioni di corrispondenza:

- a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3,OG4,OG5 e OG12;
- b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
- c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8;
- d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10,OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;
- e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
- f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;
- g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25
- h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13.

4. Ciascun operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti all'art. 4 del presente Regolamento, potrà iscriversi ad una o più classi di appaltabilità e per più categorie.
5. Le categorie per le quali l'operatore economico chiede l'iscrizione devono essere compatibili con l'oggetto sociale risultante dal relativo certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
6. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui al successivo art. 5, comma 6.
7. L'Agenzia si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell'Albo qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni verrà data adeguata informazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.alsia.it, alla sezione "Bandi".

ART. 3 -PUBBLICITA'

1. L'Avviso per la costituzione dell'Albo e il presente Regolamento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, sezione "bandi", all'indirizzo internet <http://www.alsia.it/opencms/bandi/>, e sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici (SITAR) di Basilicata <http://sitar.regione.basilicata.it/>.
2. L'Albo, appena costituito/aggiornato, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia www.alsia.it, alla sezione "Bandi".

ART. 4 -REQUISITI DI ISCRIZIONE

1. Potranno iscriversi all'Albo i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di seguito indicati:
 - a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), (di seguito RTI);
 - e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, (di seguito consorzi ordinari);
 - f. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; ai fini del presente Regolamento ai GEIE si applica la disciplina prevista per i RTI ed i consorzi ordinari;
 - g. gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e della relativa permanenza, gli operatori economici interessati dovranno possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito indicati:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, attestante l'esercizio di attività compatibile con l'attività o con le attività per cui si chiede l'iscrizione all'Albo;
 - d) adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) adempimento agli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi presso i competenti Istituti e possesso dei requisiti per il rilascio del D.U.R.C. regolare;
 - f) (limitatamente agli operatori che si iscrivono nelle classi "PICCOLI INTERVENTI" e "NO SOA") requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in relazione all'importo massimo dei lavori per ciascuna delle categoria di cui si chiede l'iscrizione, quale indicato dall'operatore economico al successivo art. 5, comma 4, lett. e);**
 - g) (limitatamente agli operatori economici che si iscrivono nella classe "SOA") attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nelle categorie per le quali si procede all'iscrizione;
 - h) abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori relativi alle categorie prescelte.
3. È fatto divieto di iscriversi all'Albo in più di una forma (es. sia in forma individuale che come componente di un RTI o consorzio, ovvero come componente di più di un RTI o consorzio, ovvero come componente sia di un RTI che di un consorzio).
4. Relativamente agli operatori economici plurisoggettivi, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti:
 - nel caso di RTI e consorzi ordinari costituiti o costituendi da ciascuno degli operatori economici costituenti il RTI o il Consorzio;

- nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, dai consorzi stessi con la specifica che, ove invitati a gara, i suddetti consorzi dovranno espressamente indicare le consorziate per le quali gli stessi concorrono, le quali dovranno possedere i requisiti di cui al predetto comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) nonché quelli richiesti nella lettera di invito a partecipare all'appalto.

ART. 5 -ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI

1. Gli operatori economici interessati potranno inoltrare istanza di iscrizione all'Albo in qualsiasi momento, trasmettendo la documentazione necessaria [**Modello A), Modello B), Modello C), Modello D), Modello E)**], allegata al presente Regolamento, in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a mano al protocollo dell'ALSIA. Sul frontespizio del plico deve essere indicato:
 - il nominativo e recapito del mittente;
 - il seguente oggetto: *“Richiesta di inserimento nell'Albo degli operatori economici per appalti di lavori, istituito presso l'Area Tecnica”*;
 - l'indirizzo cui va inoltrato il plico: *“ALSIA – Area Tecnica- Viale Carlo Levi n.6/i- 75100 MATERA”*.
2. Ogni domanda di iscrizione presentata in modo diverso è da considerare non valida e verrà, quindi, rigettata automaticamente dandone apposita comunicazione al mittente.
3. L'iscrizione è subordinata alla piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e, in genere, a tutte le norme inerenti.
4. Nell'ambito della procedura di iscrizione di cui al precedente comma 1 dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
 - a. generalità;
 - b. indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2;
 - c. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, posizioni INAIL, comprensive di codice cliente e pat, posizioni INPS e Cassa edile/Edilcassa comprensive di matricola e sede;
 - d. eventuali certificazioni aziendali (di qualità e simili) rilasciate da organismi accreditati;
 - e. **gli operatori che si iscrivono nelle classi “PICCOLI INTERVENTI” e “NO SOA” dovranno indicare anche l'importo massimo dei lavori, inerente ciascuna delle categorie di cui chiedono l'iscrizione;**
 - f. gli operatori che si iscrivono nella classe “SOA” dovranno indicare anche l'attestazione SOA posseduta, per le categorie e classifiche oggetto d'iscrizione.
5. Ciascun operatore economico è tenuto - pena la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 8 - ad aggiornare tempestivamente la propria candidatura a fronte di variazioni, a proprio conto, sopravvenute in riferimento:
 - a. alle classi di appaltabilità o alle categorie per le quali è iscritto all'Albo;
 - b. ai requisiti minimi;
 - c. alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
6. **L'anzidetta procedura di aggiornamento potrà essere effettuata con le medesime modalità (e utilizzando la medesima modulistica) elencata al comma 1, previa esplicita indicazione -sul frontespizio del plico- del seguente oggetto: “Aggiornamento iscrizione Albo degli operatori economici per appalti di lavori, istituito presso l'Area Tecnica”.**

ART. 6 -VERIFICHE

1. L'Agenzia potrà effettuare, anche periodicamente, verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, la veridicità e l'attualità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 5, comma 4. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 8 e non potrà partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento, anche per l'anno successivo.
2. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario e al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'appalto. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al comma 1, le ulteriori conseguenze di legge derivanti dall'aver reso false dichiarazioni.

ART. 7 -CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO

1. L'individuazione degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle procedure di cui all'art. 1, comma 3, nonché del soggetto cui affidare direttamente un intervento ai sensi dell'art. 1 comma 4, verrà effettuata in modo da garantire la necessaria coerenza tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli operatori (risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo) e l'entità e la tipologia del lavoro oggetto di affidamento.
2. Al fine di garantire la rotazione e la concorrenza tra gli operatori economici, a ciascuno di essi non potranno essere affidati in un anno:
 - più di 5 interventi, per la classe "PICCOLI INTERVENTI";
 - più di 3 interventi, per le classi "NO SOA" e "SOA".
3. Gli operatori economici iscritti saranno invitati alle procedure di cui al presente Regolamento seguendo il criterio della rotazione, per ciascuna classe, con scorrimento sistematico secondo l'ordine di iscrizione.
4. Ciascuno degli operatori economici di cui al precedente Art. 4 comma 1, lett. a), b), c) e g) che verrà invitato a gara potrà presentare offerta per sé o quale mandatario di un RTI ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all'uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all'Albo e non invitati ovvero non iscritti, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. Il numero degli operatori economici che verranno invitati a presentare la propria offerta in occasione di ciascuna procedura varierà in base ai vincoli imposti dalla legge; di massima, in base al numero degli operatori presenti nella classe inerente lo specifico **lavoro da affidare, verrà adoperato il seguente schema:**
 - **n. operatori economici iscritti all'Albo, per la relativa classe di appaltabilità, fino a 15: per ogni procedura verranno invitati almeno 5 operatori;**
 - **n. operatori economici iscritti all'Albo, per la relativa classe di appaltabilità, fino a 25: per ogni procedura verranno invitati almeno 8 operatori;**
 - **n. operatori economici iscritti all'Albo, per la relativa classe di appaltabilità, superiore a 25: per ogni procedura verranno invitati almeno 10 operatori.**
6. Nel caso in cui, invece, il numero di iscritti all'Albo fosse insufficiente per ottemperare al numero minimo di operatori da invitare imposto dalla legge e riferita alla particolare procedura d'appalto seguita, l'Agenzia potrà integrare l'elenco degli operatori da invitare con altri soggetti, anche non iscritti all'Albo, purché ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali, ovvero individuati tramite apposita indagine di mercato ed in possesso dei necessari requisiti.
7. Al termine del lavoro verrà compilata dal RUP dell'intervento (Responsabile Unico del Procedimento) una scheda di valutazione qualitativa sulla prestazione fornita, della quale l'Agenzia terrà conto nelle successive scelte degli operatori da consultare.

ART. 8 -SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 2, nei seguenti casi:
 - a) carenza - originaria o sopravvenuta - dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, o falsa dichiarazione risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo, accertate in esito alle verifiche di cui al precedente art. 6;
 - b) grave negligenza o malafede nei confronti dell'Agenzia, nell'esecuzione di precedenti contratti;

- c) qualora l'operatore economico abbia riportato valutazioni negative risultanti dalle schede di cui all'art. 7, comma 6;
 - d) qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 3, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta;
 - e) qualora l'operatore economico abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un appalto.
2. Nei casi previsti al comma precedente, l'Agenzia comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o in altra forma equivalente) contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse (ovvero permanendo l'assenza di riscontro per il medesimo arco temporale), si pronuncerà definitivamente nei successivi 7 gg. in merito alla cancellazione (ovvero procederà alla cancellazione definitiva).
 3. L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.
 4. L'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Agenzia, fino al termine del procedimento stesso.
 5. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione dall'Albo per tutte le classi di appaltabilità per le quali l'operatore economico era iscritto.
 6. Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno chiedere una nuova iscrizione previa dimostrazione della cessazione delle cause che ne avevano determinato la cancellazione;
 7. La cancellazione dall'Albo potrà, inoltre, essere disposta su esplicita richiesta dell'interessato.

ART. 9 -VALIDITA'

1. L'Albo è "aperto" ed è attivo dalla data di esecutività del provvedimento che ne approva la sua formazione.
2. In fase di istituzione verrà stabilito, tramite Avviso pubblico, un adeguato intervallo temporale (minimo gg. 30) per la raccolta delle adesioni utili alla formazione dell'Albo.
3. Successivamente alla sua formazione, il predetto Albo verrà aggiornato/revisionato a cadenza annuale ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006; pertanto le domande di iscrizione pervenute successivamente alla scadenza temporale prefissata per la formazione (e così via per gli anni successivi per il suo aggiornamento), verranno incluse nell'Albo in fase di revisione/aggiornamento relativa all'annualità di riferimento (così, ad esempio, quelle pervenute nell'anno 2013 dopo la scadenza prefissata per la sua formazione confluiranno nell'Albo a partire dal 2014, quelle pervenute nell'anno 2014 dopo la scadenza prefissata per la sua revisione/aggiornamento confluiranno nell'Albo a partire dal 2015 etc.).

ART. 10 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento, incaricato con D.C. ALSIA n. 34 del 07/02/2013 della istituzione e gestione dell'Albo è l'Ing. Vincenzo Ragazzo, tel. 0835/244234.
2. Le richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere indirizzate ad "ALSIA – Area Tecnica- Viale Carlo Levi n. 6/i -75100 MATERA" - al n. fax 0835/258343 oppure inviate per posta elettronica al seguente indirizzo: alsia@postecert.it
3. Le risposte a tali richieste verranno fornite, entro i termini temporali consentiti, a mezzo fax o tramite PEC o con mezzo equivalente.

ART. 11 -TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Agenzia, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo, informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

2. A tal fine, per prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato.
3. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati e trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con l'iscrizione all'Albo l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

MATERA 26/02/2013

AREA TECNICA
Il Dirigente
Dott. Agr. Nunziantonio Purgatorio